



Massimiliano Fossati

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/A
Revisore dei Conti
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Fossati Cav. Faliero

Consulente Tributario
Iscritto elenco Direz.Reg. delle Entrate per la Toscana di Firenze n. 03747
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Trib. di Firenze al n. 6573

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COSA È IL CONAI

Il presente intervento ha lo scopo di sensibilizzare le aziende in merito agli adempimenti Conai, in modo che i soggetti interessati possano eventualmente contattare lo Studio per ottenere maggiori indicazioni al riguardo.

Le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi sono obbligate alla iscrizione al Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, nato in recepimento dell'obbligo imposto dalla normativa europea con lo scopo di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggio.

Per aziende produttrici di imballaggi si intendono:

- produttori e importatori di materie prime destinate agli imballaggi,
- produttori, importatori e trasformatori di semilavorati destinati a imballaggi,
- produttori, importatori e rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono:

- acquirenti e riempitori di imballaggi vuoti,
- importatori di imballaggi pieni,
- auto-produttori di imballaggi per le proprie merci,
- commercianti di imballaggi pieni e vuoti.

Il primo obbligo per tali soggetti è l'iscrizione al Conai, tramite sottoscrizione delle quote dello stesso, la cui entità può essere modificata nel tempo. Per i produttori inoltre è previsto anche l'obbligo di iscrizione a uno o più Consorzi di Filiera in base ai materiali prodotti. Il termine per la iscrizione al Conai è il mese successivo a quello di inizio della attività che determina l'obbligo di iscrizione; a tale scopo si fa riferimento alla data della prima fattura emessa.

Inoltre annualmente va versato un contributo al Conai che corrisponde al finanziamento dello stesso. L'ammontare del contributo varia a seconda del tipo di materiale e della quantità che costituisce l'imballaggio che si utilizza. Il contributo si determina sulla base della dichiarazione, di cui si dirà in seguito, e va versato a seguito del ricevimento di apposita fattura dal Conai.



L'avvenuto versamento deve trovare apposita indicazione in fattura. Le metodologie di esposizione differiscono a seconda del tipo di materiali usati. In alternativa può essere inserita in fattura la dizione: *"Contributo Ambientale Conai assolto"*.

Ultimo adempimento che cade sui soggetti obbligati è quello di inviare apposita dichiarazione periodica in relazione al consumo di imballaggio effettuato. L'obbligo dichiarativo può essere:

- mensile,
- trimestrale,
- annuale,

sulla base del tipo di materiale di cui l'imballaggio si compone.

Le scadenze dichiarative sono al 20 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono. In corso d'anno, la scadenza di presentazione della dichiarazione, non può subire variazioni.



In particolare, e con riferimento alla sola figura del produttore, sottolineiamo che l'obbligo di contribuzione e dichiarazione sorge solo quando questi rifornisce un auto-produttore.

Sono esclusi dagli obblighi Conai gli utenti finali, coloro cioè che ricevono la merce con imballaggio senza effettuare alcun successivo commercio.

Ricordiamo, invece, che sono interessati dagli obblighi Conai anche i soggetti che acquistano prodotti o materie dall'estero, senza che assuma rilievo la provenienza comunitaria o extracomunitaria dei beni.

Sul sito <http://www.conai.org> è possibile reperire tutte le informazioni e la documentazione necessaria al corretto

adempimento dell'obbligo Conai.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Fossati